

**FASCICOLO INFORMATIVO
POSTUMA DECENNALE RISARCITORIA
In riferimento all'art.1669 Codice Civile
Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili**

Il Fascicolo Informativo, contenente :

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Modulo di proposta (Questionario);

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA POSTUMA RISARCITORIA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

Le informazioni contenute nella Nota Informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e della Normativa **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP)** in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: <http://www.sace.it/>.

SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.

Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presente Nota Informativa si rinvia alla pagina web <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza.

Si rinvia all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3 . COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza Decennale Postuma Risarcitoria** è un prodotto destinato ai Costruttori di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata.

La polizza garantisce i danni materiali e diretti all'opera assicurata causati da uno degli eventi precisati in polizza e di cui è responsabile l'appaltatore ai sensi del Codice Civile (art. 1669).

La Polizza Decennale Postuma Risarcitoria è costituita da Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) e da Condizioni Particolari (di seguito CP). All'interno della CGA e delle CP sono elencate le singole esclusioni.

Si rinvia agli artt. 1 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Copertura base

SEZIONE I – Danno Diretto

Partita 1: Opera (Valore Intero con l'applicazione della regola proporzionale).

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 1,3 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia può essere estesa, assicurando le partite di seguito riportate.

Copertura aggiuntiva

SEZIONE I – Danno Diretto

Partita 2: Impermeabilizzazioni delle coperture (primo rischio assoluto);

Partita 3: Costi di demolizioni e sgombero (Primo Rischio Assoluto).

SEZIONE II - Responsabilità Civile verso terzi

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione che regolamentano le coperture sopra elencate:

Sez. I artt. 1 e 11;

Sez. II art. 22.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

Sez. I art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

Sez. II art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza

NOTA INFORMATIVA POSTUMA RISARCITORIA

Si richiama l'attenzione sulle Condizioni Generali di Polizza, sotto riportate che, determinando la sospensione della garanzia, possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:

- L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni, la garanzia non è operante.
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- In caso di sinistro, l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto al risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Avvertenza

Franchigie, Scoperti e Massimali

Si conviene che ogni sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni tutte di polizza, verrà liquidato previa applicazione degli scoperti, delle franchigie e nel limite dei massimi indennizzi indicati in polizza.

Esempio di valori applicati per tipologia standard di lavori

SEZIONE I – Danno Diretto

PARTITA 1: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 15.000;

PARTITA 2: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000;

PARTITA 3: Nessun scoperto e/o franchigia.

SEZIONE II – Responsabilità Civile verso terzi

Per ogni altro danno a terzi: scoperto 10% minimo € 5.000,00.

Gli scoperti e le franchigie sopra riportati sono importi a titolo meramente esemplificativo standard, possono variare a seconda della tipologia dei lavori e degli importi assicurati.

Le somme assicurate ed i massimali indennizzabili sono quelli indicati all'interno della polizza.

Esempio di liquidazione di un danno relativo ad una garanzia che viene prestata con scoperto e franchigia

Danno Indennizzabile/Risarcibile Secondo le Condizioni Generali: € 100.000;

Scoperto previsto: 10% dell'importo del danno;

Minimo non risarcibile (franchigia): 15.000.

Calcolo dell'importo da risarcire al terzo danneggiato o all'Assicurato:

- scoperto a carico dell'Assicurato: 10% di 100.000=€ 10.000
- franchigia € 15.000

NOTA INFORMATIVA POSTUMA RISARCITORIA

- danno-franchigia = € 100.000-€15.000=€ 85.000
- importo indennizzabile = € 85.000.

Assicurazione parziale e regola proporzionale

Se al momento del sinistro la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall'art. 14 – Indicizzazione – risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata con la rivalutazione prevista all'art. 14 – Indicizzazione – risulterà insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento). Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Esempio di applicazione della regola proporzionale

- (a) Danno materiale e diretto all'opera: € 10.000
- (b) Somma assicurata: € 100.000
- (c) Costo di ricostruzione dell'opera: € 150.000
- (d) Danno Indennizzabile: € 6.666,66

Per effetto della seguente formula:

$$(a \times b) : c = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: $(€ 10.000 \times 100.000) : € 150.000 = 6.666,66 €$.

4. NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Avvertenza

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni I e II e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale.

Modalità di pagamento del premio

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

7. RIVALSE

Avvertenza

Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.

8. DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza

Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. REGIME FISCALE

Il premio è gravato da oneri fiscali a carico del Contraente, nella misura attuale del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

Tutti i sinistri all'opera devono essere denunciati alla Società per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato entro i 3 (tre) giorni successivi al sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

art.6: Denuncia di sinistro;

art.7: Procedure per la valutazione del danno;

art.8: Mandato dei Periti;

art.9: Determinazione dei Danni indennizzabili

art.10: Pagamento dell'indennizzo;

art.11: Spese di demolizione e di sgombero;

art.12: Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;

art.13: Onere della prova a carico dell'Assicurato.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS,

NOTA INFORMATIVA POSTUMA RISARCITORIA

Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

L'arbitrato non è previsto in polizza.

È prevista soltanto una procedura di valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione al quale si rinvia.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la possibilità in ogni caso di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

15. GLOSSARIO

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Opera: le opere costruite descritte in polizza;

Committente: il soggetto per il quale l'impresa costruttrice ha eseguito l'opera;

Appaltatore: l'impresa aggiudicataria dell'appalto;

Sinistro: il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: la struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quanto altro di simile.

SACE BT S.P.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale

Valerio Perinelli